

## **D.G.R. 23-437 del 2 agosto 2010-08-25**

### **L. 241/1990 art. 2. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Individuazione termini di conclusione procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia.**

Premesso che la legge 18 agosto 1990 n° 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) è stata modificata dalla legge 18 giugno 2009 n° 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile), stabilendo, per quanto riguarda la durata dei procedimenti, una riduzione dei termini ordinari;

atteso che il nuovo art. 2, co 2, l. 241/90 risultante dalle predette modifiche stabilisce che, in assenza di un termine fissato da legge o altro atto della pubblica amministrazione, i procedimenti devono concludersi entro 30 giorni decorrenti dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad istanza di parte (art. 2, co 6, l. 241/90 modificata);

rilevato che il comma 3, del predetto articolo, stabilisce che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri siano individuati termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali mentre gli enti pubblici nazionali possono stabilire termini non superiori a novanta giorni entro i quali concludere i procedimenti di propria competenza, secondo i propri ordinamenti;

rilevato altresì che il comma 4 consente di fissare termini superiori ai novanta giorni, ma inferiori ai centottanta, esclusivamente nei casi in cui emergano profili di sostenibilità dell'organizzazione amministrativa, di contemperamento degli interessi pubblici tutelati nonché valutazioni eccezionali sulla complessità del procedimento.  
Tale disposizione va letta alla luce dell'art. 29 della l. 241/90 che, tra gli altri, individua come livello essenziale delle prestazioni di cui all'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, l'obbligo di concludere il procedimento entro il termine prefissato e di assicurare il rispetto delle disposizioni relative alla durata massima dei procedimenti;

visto l'art. 7, co 3, l. 69/2009 il quale ha fissato la scadenza del 04.07.2010 per consentire a Regioni ed Enti Locali di adeguarsi ai commi 3, 4 della predetta legge;

dato atto che è stato avviato un censimento dei procedimenti regionali, al fine di adeguarli al combinato disposto degli artt. 2 e 29 della novellata L. 241/90;

dato atto che la citata legge 69/2009 ha stabilito la scadenza del 04.07.2010 per l'entrata in vigore del comma 2 dell'art. 3 della L. 241/1990 così come modificato;

vista la circolare del 24/2/2010, prot. 3503/DB0502 "Prime indicazioni sulle recenti modifiche apportate alla legge 7 agosto 1990, n. 241 relativamente ai termini di conclusione dei procedimenti amministrativi. Criteri per il censimento", a seguito della quale è stato avviato il censimento;

individuati, in considerazione di quanto sopra precisato, nelle more della revisione della L.R. 7/05 e della predisposizione di un regolamento generale, i termini di conclusione dei procedimenti **non prefissati**, inserendoli in due allegati alla presente deliberazione, di cui uno relativo ai termini fino ai 90 gg. e l'altro dai 90 ai 180 gg., che stabiliscono anche il responsabile del procedimento;

considerato che nell'ambito della Direzione Politiche Sociali, a seguito del censimento dei procedimenti amministrativi effettuato tenendo conto delle indicazioni operative fornite dal Nucleo

per la semplificazione, sono state individuate le tipologie di procedimento contenute negli allegati A) e B);

precisato che riguardo ai procedimenti di cui all'allegato B) "Procedimenti i cui termini di conclusione sono previsti fino ad un massimo di 180 giorni", si è ritenuto opportuno raggrupparli per gruppi omogenei sulla base della seguente motivazione:

### **Particolare complessità del procedimento**

1. Contributi destinati ai comuni singoli o associati, alle comunità montane e collinari del Piemonte, di cui all'art. 13 della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1.

Il termine si rende necessario tenendo conto dell'elevato numero di istanze, nonché della particolare complessità dell'istruttoria, legata, tra l'altro, all'analisi del prospetto economico dei costi.

2. Iscrizione all'Albo regionale delle Associazioni e degli Enti a struttura associativa a sostegno delle attività svolte a favore di disabili ed assegnazione di contributi.

Il termine si rende necessario causa la particolare complessità dell'istruttoria, comprendente, tra l'altro, l'esame del bilancio preventivo attestante le spese, la verifica delle singole voci riferite alle spese effettivamente sostenute nell'anno precedente nonché la composizione della struttura associativa.

3. Assegnazione contributi ad enti pubblici e privati, di cui all'art. 51 della l.r. 8 gennaio 2004 n° 1. Il termine si rende necessario a causa della particolare complessità dell'istruttoria, comprendente, tra l'altro, la verifica del rispetto del tetto massimo di alcune voci di spesa, nonché, stante il finanziamento di tre iniziative di tipo diverso (sociale, sportivo, culturale) la definizione di tre distinte graduatorie, definite dalla medesima commissione.

4. Ammissione a contributi finalizzati alla realizzazione di interventi presso strutture socio-sanitarie, socio-educative, socio-assistenziali ed a rilievo sociale.

Il termine previsto si rende necessario a causa della particolare complessità delle istruttorie realizzate su un numero elevato di istanze presentate a ogni bando, e della cospicua documentazione tecnica ed amministrativa da esaminare, inerente vari ambiti.

5. Concessione definitiva di contributi, a seguito di procedura concorsuale, finalizzati alla realizzazione di interventi presso strutture socio-sanitarie, socio-educative, socio-assistenziali ed a rilievo sociale

Il termine previsto si rende necessario a causa della particolare complessità delle istruttorie realizzate su documentazione tecnica ed amministrativa redatta a livello progettuale di dettaglio con numerosi allegati tecnici inerenti vari ambiti.

6. Approvazione dei progetti di servizio civile nazionale presentati dagli enti accreditati all'albo regionale.

Il termine si rende necessario in quanto si tratta di istruttoria complessa sia per il numero di progetti presentati, sia per le verifiche e valutazioni formali e di merito dei progetti necessarie in quanto richieste dalla legislazione nazionale: conformità dei dati a livello cartaceo ed informatico.

Tutto ciò considerato;

la Giunta regionale, a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

di individuare i termini di conclusione dei procedimenti pari o superiori a 90 giorni, contenuti rispettivamente negli allegati A) e B) parte integrante della presente deliberazione;

di definire per i soli procedimenti di cui all'allegato B) le motivazioni descritte in premessa.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.